



COMUNE DI SCILLATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DETERMINA SINDACALE

REG. N. 06 del 07.04.2021

Oggetto: INCARICO ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 7/1992 e SS.MM.II. ALL' ARCH. NASO STEFANO.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che le scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della comunità locale al fine di promuoverne lo sviluppo sociale, economico, culturale e organizzativo;
- che allo scopo di garantire la realizzazione di adeguate politiche di sostegno dell'economia locale e di sviluppo territoriale nonché dell'ambiente e dell'energia sostenibile nell'attuale particolare momento storico caratterizzato da un grave peggioramento delle condizioni climatiche e ambientali del pianeta, cui si riconnettono gli interventi che l'Europa e tutti gli Stati membri devono adottare per ottenere entro ristretti termini visibili rimedi contro il degrado che incombe, valuta opportuno nominare un esperto di fiducia per supportare l'Amministrazione Comunale nella progettualità inerente la materia;
- che le politiche mirate allo sviluppo del territorio ricomprendono anche le attività di progettazione e di pianificazione degli interventi per fini di investimento nei settori di maggiore importanza tra cui quello della viabilità e delle infrastrutture in generale e conseguentemente quelle di riqualificazione del territorio comprese le pavimentazioni delle strade interne e d esterne;
- che le azioni a sostegno della politica ambientale e dell'energia sostenibile sono altresì elemento fondante del programma di mandato del Sindaco per il periodo 2020-2025;
- che, per le superiori considerazioni, valuta opportuno conferire l'incarico di esperto con la previsione di un compenso forfettario di spesa, all' Arch. Stefano Naso nato a Castelvetro il 17/03/1973, che, dal curriculum vitae presentato, giusta la nota prot. n. 5792 del 20/10/2020, risulta avere comprovata competenza ed esperienza ed essere in possesso dei requisiti necessari ad assumere il suddetto incarico;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, co. 3 della L.R. 26/1993, dell'art. 4 della L.R. 38/1994, integrato dall'art. 6, co.1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, co. 1, della L.R. 6/1997, dall'art. 9 della L.R. 5/2021), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

che ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

che nella nuova formulazione scaturente dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5, l'oggetto e le finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità;

che ai sensi del comma 5 della citata legge regionale, agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, e tuttavia sono consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2 (due incarichi nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti), ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana n. 334/A/2008;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo 2014, con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 19/2013 ovvero che gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporti di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze e che i compensi degli interessati devono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, co. 7, del D.L.78/2010;

Richiamata altresì la deliberazione della Corte dei Conti n. 55/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 marzo, con la quale è stato ribadito che tali incarichi sono ascrivibili *lato sensu* alla categoria generale delle consulenze e pertanto, gli stessi sono soggetti ai vincoli imposti dall'articolo 6 del d.l. 78/2010 che incide in senso restrittivo sulle diverse possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai soggetti componenti gli organi "comunque denominati" e ai "titolari di incarichi di qualsiasi tipo";

Rilevato che la normativa recata dall'originaria versione dell'articolo 6 del d.l. n. 78/2010 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", che imponeva l'obbligo di non superare il limite del 20 per cento delle consulenze conferite nell'anno 2009, è prioritariamente rivolta ad incidere in senso restrittivo sulle diverse possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai soggetti componenti gli organi "comunque denominati" e ai "titolari di incarichi di qualsiasi tipo" senza distinzioni di specie, nell'ottica di un generale disegno di coordinamento della finanza pubblica.

Dato atto che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera b)) che "*A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa dettate, tra l'altro, dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";

Rilevato:

che per l'incarico in oggetto, pur assimilabile ad incarico di consulenza secondo la richiamata deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014, è stato stabilito un compenso forfettario pari ad € 4.000,00 semestrali;

che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Dato atto:

che l'apporto dell'Arch. Stefano Naso, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche di cui sopra è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

che lo stesso è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle predette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

che l'interessato ha manifestato l'intendimento di svolgere l'incarico secondo il compenso forfettario sopra descritto;

che l'incarico da espletare da parte dell'esperto non attiene a compiti gestionali essendo mirato a supportare l'organo politico nell'attività di competenza e contestualmente l'Ufficio tecnico comunale, ove si riscontra una carenza strutturale di professionalità tecniche come è dimostrato dalla presenza di un'unica figura di ingegnere- cat. D - il cui incarico è stato conferito ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, e non si pone pertanto in contrasto con i limiti che si desumono dalla normativa in materia di spesa e, nello specifico, con l'art. 6, co. 7 della L. 122/2010, che, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, sembra voler escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso in questione, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata al personale dipendente dell'amministrazione;

che la durata dell'incarico è prevista per anni due con riferimento all'attività che segue:

guida all'espletamento del percorso per la definizione delle progettualità inerenti le politiche infrastrutturali e ambientali e le politiche energetiche al fine di sostenere lo sviluppo sociale ed economico della collettività locale in coerenza con il programma di mandato elettorale del Sindaco;

che tra i compiti di supporto all'Amministrazione è anche compresa l'attività di supporto progettuale;

Rilevato che:

la prestazione è di natura temporanea e qualificata;

l'esperto potrà utilizzare le strutture dell'Ente e potrà interloquire con il personale comunale;

EVIENZIATO che l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sull'aspetto fiduciario ed è collegato al mandato del Sindaco;

Visti:

- il D.Lgs.n . 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 122/2010 e il D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di conferire all' Arch. Stefano Naso, nato a Castelvetro (TP) il 17/03/1973, l'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. per attività di supporto tecnico al Sindaco nelle funzioni istituzionali relativamente alla gestione ambientale ed energetica, della riqualificazione del territorio, della viabilità interna ed esterna del Comune di

Scillato, per la durata di due anni, dalla data di stipula e fino al 31/12/2022, prorogabile con successivo apposito atto;

2. Di prevedere per il suddetto incarico il compenso forfettario di € 4.000,00 semestrali e così per € 8.000,00 annuali, da imputare sulla Missione 1, Programma 6, codice di bilancio 01-06.1.03.02.10.001, cap.627 del bilancio pluriennale 2020/22; Rispettivamente per € 6000,00 anno 2021 ed € 8000,00 anno 2022, da liquidarsi bimestralmente;

3. Di approvare l'allegato schema di contratto, nel quale è contenuta la disciplina dell'incarico per il periodo dal 07.04.2021 al 31.12.2022;

4. Di dare atto che:

l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui sopra e continuerà fino al 31/12/2022;

l'incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego e che non potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato;

l'incarico è a compenso forfettario e l'incaricato non potrà pretendere alcunché a titolo di rimborso spese;

l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e utilizzerà locali comunali all'uopo assegnati;

l'incaricato, potrà utilizzare attrezzature informatiche e delle telecomunicazioni nella disponibilità del Comune;

l'incaricato dovrà relazionare semestralmente al Sindaco sull'attività svolta dall'esperto;

il Sindaco relazionerà annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'esperto;

5. Di dare atto che ai sensi delle vigenti leggi, non sussiste incompatibilità tra lo scrivente e il professionista incaricato;

6. Di comunicare il presente provvedimento all'interessato;

7. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area e al Segretario Generale del Comune.

IL SINDACO

F.to Giuliano Cortina

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole limitatamente al rispetto dell'art.14 della L.R. 7/92 e s.m.i. come sostituito dall'art.9 della L.R. 5/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. ssa Agnese Quagliana

Parere di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Rag. Santo Di Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

Data _____

IL RESP.LE DELL'ALBO PRETORIO
F.to SEBASTIANA BARTOLONE

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal _____ al _____

Data _____

IL RESP.LE DELL'ALBO PRETORIO
F.to SEBASTIANA BARTOLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO